



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 30/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. RIAPERTURA DEL MERCATO DI P.ZZA S. ANTONIO NELLA GIORNATA DI SABATO 2 MAGGIO LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI.

VISTI:

- i D.P.C.M. emanati il 1, 4, 8, 9, 11 marzo 2020 e i Decreti del 1 e 10 aprile 2020 riguardanti "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.532 del 24 aprile 2020 "Modifiche e integrazioni dell'ordinanza N.528 del 11 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.532 del 24 aprile 2020 consente alle amministrazioni comunali la possibilità di individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio comunale in cui attuare la riapertura delle attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purchè siano osservate le misure di prevenzione igienico-sanitaria previste nel medesimo articolo, e che le disposizioni sopra richiamate producono i propri effetti dal 29 aprile 2020 al 3 maggio 2020;

STABILITO in coerenza con l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.532 del 24 aprile 2020 che la riapertura dell'area mercatale di P.zza S. Antonio resta subordinata all'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;

b) individuazione di un appartenente alla polizia locale o di un funzionario comunale che assuma il compito di "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione

delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;

c) limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;

d) segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;

e) indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;

f) accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

g) rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;

h) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;

i) rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

j) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

k) distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;

l) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

POSTO che la ripresa dell'attività di vendita nel mercato sarà consentita solamente qualora le suddette disposizioni vengano realizzate e che gli operatori del mercato attuino un dispositivo organizzativo che garantisca il rispetto delle disposizioni di cui ai punti h), i), j), k) e l);

VISTA e RICHIAMATA la soluzione organizzativa coordinata tra l'Ufficio Commercio, la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale atta a salvaguardare le misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalle disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.532 del 24 aprile 2020, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'individuazione del "covid-manager" quale soggetto coordinatore sul posto del personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari della Protezione Civile, ai fini dell'assistenza a clienti e operatori del mercato, e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza sarà a cura del Comandante della PL o suo sostituto;

CONSIDERATA la volontà di offrire un maggiore servizio alla cittadinanza al fine del reperimento di derrate alimentari garantendo tuttavia la sicurezza sanitaria prevista dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Lombardia sopra richiamati;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

ORDINA

1. la ripresa delle attività di commercio su area pubblica limitata alla vendita alimentare presso il mercato settimanale di P.zza San Antonio a Morbegno il giorno 2 maggio 2020, a condizione che siano osservate le prescrizioni riportate al successivo punto 2) del presente provvedimento e nel rispetto della massima compresenza di clienti all'interno dell'area delimitata;

1. la riapertura della suddetta area mercatale è subordinata alla realizzazione delle soluzioni organizzative, come da planimetria allegata alla presente, ed all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) individuazione del cd "Covid-Manager" quale soggetto coordinatore sul posto del personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari della Protezione Civile, ai fini dell'assistenza a clienti e operatori del mercato, e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza sarà a cura del comandante o suo sostituto, a cura del Comandante della PL o suo sostituto;

- b) la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area non può essere superiore al doppio del numero dei posteggi;
 - c) limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
 - d) segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
 - e) indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
 - f) accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
 - g) rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
 - h) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
 - i) rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
 - j) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
 - k) distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
 - l) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.
2. la sospensione del conteggio delle assenze previste dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;
3. l'orario di svolgimento del mercato è il seguente:
- ingresso operatori: a partire dalle 6:00
 - operazioni di spunta: ore 7:00
 - inizio attività di vendita: dalle ore 7:30 alle ore 13:00
 - rimozione attrezzature: entro ore 14:00

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art.4 del DL n°19 del 25 marzo 2020.

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990.

Che rimangono salve le norme di carattere generale contenute nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività che si svolgono sulle aree pubbliche.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dal presente provvedimento, quanto previsto dalle misure adottate con la precedente Ordinanza sindacale n° 10 del 13 marzo 2020;

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web www.morbegno.gov.it

Di informare del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio attraverso la propria Associazione di categoria.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- alla Prefettura di Sondrio;
- alla Questura di Sondrio;
- alla Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio;
- al Comando della Polizia Locale di Morbegno.
- All'Ass.di categoria FIVA c/o l'Unione Commercianti di Sondrio.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe Maxenti Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Morbegno.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.